



COMUNE DI ORZIVECCHI

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ORDINANZE
COMUNALI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 25/02/2014

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER QUINDICI GIORNI
CONSECUTIVI CONTESTUALMENTE ALLA SOPRACITATA DELIBERAZIONE E PER
ULTERIORI QUINDICI GIORNI DAL 25/03/2014 AL 09/04/2014 AI SENSI
DELL'ART. 78 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali.

Art. 2 Applicazione della legge n° 689/81

Per l'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti e ordinanze comunali e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applica la legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 3 Entità della sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali, laddove non risulti espressamente prevista da disposizioni di legge, ovvero risulti inferiore nelle relative disposizioni comunali, è determinata nel valore minimo in **€.50,00** e nel valore massimo in **€.450,00**.

La sanzione amministrativa pecuniaria non è applicabile alle ordinanze comunali contingibili ed urgenti in quanto l'inottemperanza è perseguita ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Art. 4 Pagamento in misura ridotta

Fermo restando l'applicazione dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 non è ammesso il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 5 Destinatario dei proventi per le violazioni

Fatto salvo quanto diversamente stabilito da disposizioni legislative i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al Comune.

Art. 6 Ordinanza – ingiunzione

L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il funzionario responsabile del servizio.

L'ordinanza – ingiunzione di pagamento, ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio è adottata dal funzionario responsabile del servizio entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del rapporto e comunque non prima del termine previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 7 Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' abrogato ogni provvedimento comunale in contrasto con il presente regolamento.

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE DAL GIORNO 10/04/2014